

Sul sito del Mineconomia lo schema di dlgs sulle offerte pubbliche di acquisto

Opa, astensioni accelerate

L'obbligo scatta dalla comunicazione a Consob

DI FRANCESCO PAU

Obligo di astensione dall'opa più stringente. Il dovere di astenersi dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'opa sorge dal momento in cui l'organo di amministrazione della società emittente viene a conoscenza della comunicazione alla Consob. Tale obbligo cessa quando il risultato dell'offerta è stato reso pubblico ovvero l'offerta stessa non decada. È una delle novità previste dallo schema di dlgs relativo all'attuazione della direttiva 2004/25/Ce concernente le offerte pubbliche di acquisto pubblicate ieri sul sito del ministero dell'economia e finanze (www.mef.gov.it) aperto alla consultazione pubblica fino al 27 agosto. Dopodiché sarà presentato dal governo al consiglio dei ministri e una volta approvato in via definitiva modificherà il Tuf (dlgs 58/98).

Lo schema modifica in primo luogo la definizione di offerta pubblica di acquisto o di scambio delimitandone l'ambito

applicativo. Si specifica quindi che non rientra in tale definizione l'offerta avente a oggetto: titoli emessi dalle banche centrali degli stati comunitari; prodotti finanziari emessi da soggetti che non hanno la sede legale in Italia, né sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano né sono diffusi tra il pubblico in misura rilevante in Italia, avuto riguardo ai criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'art.

116, comma 1, né hanno formato oggetto di sollecitazione all'investimento in Italia. Le modifiche riguardano anche la tempistica delle comunicazioni relative all'offerta così come previste dall'art. 6 della direttiva. Vengono quindi individuate tre fasi: comunicazione alla Consob e al mercato della decisione di promuovere l'offerta; trasmissione alla Consob del documento d'offerta e approvazione da parte dell'autorità

di vigilanza; pubblicazione del documento d'offerta. L'approvazione del documento d'offerta da parte della Consob dovrà avvenire entro 21 giorni ovvero entro 30 per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116. Viene infine adottato il criterio del prezzo massimo pagato dall'offerente per titoli della stessa categoria di quelli oggetto di offerta.

INVALIDITÀ, ACCERTAMENTI SEMPLIFICATI

Accertamenti semplificati per l'invalidità. Il ministro dell'economia, Tommaso Padoa-Schioppa, e quello della salute, Livia Turco, hanno firmato il decreto che individua l'elenco delle patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità, attuativo dell'art. 6 della legge 80 del 2006. Il provvedimento individua 12 voci relative a condizioni patologiche per le quali non saranno più necessari esami di controllo e di verifica per continuare a godere del riconoscimento dello stato invalidante, sulla base di due elementi: la gravità della

condizione e l'impossibilità di miglioramento sulla base delle conoscenze mediche attuali.

Il decreto semplifica poi le procedure burocratiche per i cittadini interessati, poiché stabilisce che la documentazione necessaria: possa essere rilasciata tanto da struttura pubblica quanto privata accreditata; che venga richiesta alle Commissioni che si sono già espresse in favore del riconoscimento dello stato invalidante; che sia prodotta dagli interessati solo nel caso in cui non risulti acquisita agli atti da parte delle stesse Commissioni.

ORDINANZA CDS

Trasfusioni Bacchettato il dm Turco

DI FRANCESCO CERISANO

IL CONSIGLIO DI STATO bacchetta Livia Turco sugli indennizzi da trasfusioni. E blocca fino a dicembre i pagamenti disposti sulla base delle graduatorie ministeriali. Graduatorie che scricchiolano sempre più sotto i colpi dei giudici amministrativi. Il primo a censurare il decreto ministeriale, emanato dal ministro della salute nel 2006 (dm 6/10/2006) per disciplinare le modalità di erogazione dei risarcimenti, è stato il Tar Lazio. Che nello scorso febbraio (sentenza n. 1373/2007) ha annullato il dm nella parte in cui (articolo 3 comma 2) escludeva dagli indennizzi chi avesse ottenuto in passato una sentenza favorevole. Ora i giudici di palazzo Spada (ordinanza n. 4192 del 31 luglio) hanno accolto la richiesta di sospensiva contro un'altra norma controversa del decreto. Quella (articolo 6, comma 2) che attribuiva la priorità alle domande presentate entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, dando vita a un meccanismo di liquidazione «incontrollabile e a macchia di leopardo», a giudizio delle associazioni dei malati, «senza formare e rispettare una corretta graduatoria fra 400 persone». Quel che è certo è che fino al 18 dicembre 2007, data in cui il Consiglio di stato si riunirà per l'udienza di merito, i pagamenti sono bloccati. Tanto che l'Amev, l'associazione dei malati emofrafusi, ha già difeso sul punto il ministero con un telegramma. Con due richieste precise al ministro. Un «congruo» risarcimento dei danni a tutti i danneggiati finora esclusi, con una somma non inferiore al 10% dell'indennizzo maturato. E il congelamento «di qualsiasi altro mandato di pagamento predisposto in forza della norma illegittima». «Se così non sarà, denunceremo la condotta del ministero alla procura della repubblica», ha dichiarato a ItaliaOggi l'avvocato Marcello Stanca, presidente dell'Amev, che ha già annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare sul punto. «C'è stato un errato esercizio del potere di imperio da parte del ministero», ha proseguito, «ed è arrivato il momento che il ministro Turco si assuma le responsabilità politiche conseguenti». Secondo l'Amev l'art. 6 comma 2 del dm, subordinando la priorità nell'erogazione dei benefici alle domande presentate entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e a quelle già presentate e integrate con altri documenti, ha fatto perdere ai malati «il diritto a vedersi riconosciuta la precedenza nella liquidazione di quasi 4 mila euro al mese, acquisita con la presentazione di azioni giudiziarie anteriori alla legge».

Le associazioni: un passo per il riconoscimento

Direttiva qualifiche Colap soddisfatto

DI GABRIELE VENTURA

Per le libere associazioni la direttiva qualifiche è un primo passo verso il riconoscimento. Perché, nonostante la parziale retrocessione del dlgs di recepimento passato settimana scorsa in consiglio dei ministri, rispetto alla prima bozza che invece regolamentava esplicitamente le professioni senza albo, quantomeno, per la prima volta, ordini e associazioni sono sullo stesso piano. Entrambi cioè verranno consultati dalle Autorità ministeriali competenti per la definizione dei criteri formativi per codificare le qualifiche professionali in sede europea. Questa l'interpretazione del decreto da parte del Colap (il Coordinamento delle libere associazioni professionali), che, attraverso il suo coordinatore nazionale, Giuseppe Lupoi, si è dichiarato soddisfatto, attraverso una nota diramata ieri, del decreto legislativo, perché segna un «primo passo verso il sistema duale e sinergico». Tant'è che, cavalcando l'onda della direttiva, il Colap ha inviato una lettera ai presidenti delle circa 200 associazioni affiliate (per 300 mila iscritti), chiedendo il loro parere sul testo del decreto ed eventuali proposte di modifiche. Ma sollecitando anche gli stessi presidenti a monitorare

la corretta applicazione dei requisiti associativi richiesti per poter essere ammessi alle consultazioni ministeriali. «Nella prima stesura del testo», ha commentato Lupoi, «ordini e associazioni dovevano essere entrambi presenti ai tavoli tecnici transnazionali. Ma le polemiche, alimentate dalle lobby ordinarie, hanno prodotto un passo indietro. Il Colap, comunque, è soddisfatto di questo primo parziale risultato, perché, per la prima volta», ha spiegato ancora Lupoi, «ordini e associazioni professionali vengono posti sullo stesso piano. E questo costituisce la prima pietra del sistema duale e sinergico che sosteniamo da anni, fondato sulla parità di diritti e doveri». Ricordiamo, infine, che l'articolo 25 del dlgs di recepimento della direttiva europea sul mutuo riconoscimento dei titoli professionali (la n. 2005/36/Ce), prevede una serie di requisiti per poter essere rappresentativi e quindi dire la propria opinione sulle piattaforme comuni: tra i quali, l'avvenuta costituzione da almeno quattro anni; l'adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro e la precisa identificazione delle attività professionali a cui l'associazione si riferisce.

Un botta e risposta tra i dottori e i ragionieri

Senza pace le casse dei commercialisti

DI MARIO VALDO

Le casse di previdenza dei commercialisti non trovano pace. Continua incessante, infatti, il polemico botta e risposta sull'albo unico tra Antonio Pastore e Paolo Saltarelli, rispettivamente presidenti dell'ente privato dei dottori e di quello dei ragionieri. Ieri è stata la volta di Pastore, che in una nota replica a Saltarelli precisando che «nessuna opa è stata mai lanciata sui praticanti di altri enti di previdenza, e ancor meno su quello dei ragionieri». «Il consiglio di amministrazione della cassa dei dottori», si legge nel comunicato, «ha inteso proporre quale unica e responsabile ipotesi spendibile quella di lasciare inalterate e separate le due casse, attribuendo a ognuna il naturale flusso demografico; in tal senso, la proposta formulata aveva e ha il senso del rispetto del proprio bacino di riferimento». Pastore, inoltre, puntualizza che il richiamo allo scambio delle base dati proposto a suo tempo da Saltarelli «è assolutamente fuorviante e strumentale, avendo la cassa dei ragionieri rifiutato di concordare i criteri comuni di elaborazione attuariale». «L'albo unico», si legge ancora nella nota, «non potrà che interpretarsi come la naturale continuazione della professione dei dottori commer-

cialisti».

Al contrario, per Ezio Maria Reggiani, presidente del Sindacato nazionale ragionieri commercialisti, la norma «non lascia spazio a dubbi interpretativi: si tratterà della confluenza di due categorie in una terza, nuova professione».

Le Casse di previdenza, aggiunge Reggiani, «rispondono alle esigenze previdenziali obbligatorie dei professionisti iscritti ai due attuali albi e, in mancanza di una volontà comune, sono destinate a vivere separatamente. Certo, sarebbe auspicabile che il nuovo albo unico avesse una propria cassa, ma in mancanza ogni nuovo iscritto dovrebbe avere la libertà di scegliere a quale ente aderire».

Nella polemica interviene anche l'Adc (Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), il sindacato guidato da Vilma Iaria, che aderisce «in toto alle dichiarazioni del presidente Antonio Tamborrino, che riportano il pensiero dell'Associazione più volte espresso», ricordando che si è giunti all'albo unico «per la necessità di recepire le modifiche dei cicli universitari» e che «la posizione dei ragionieri è regolamentata da una norma transitoria».

—riproduzione riservata—